

Conto alla rovescia per l'entrata in vigore dell'obbligo: dal 6 giugno addio alla fattura cartacea verso gli enti

P.a., fornitori nell'era digitale

Per le fatture alla pubblica amministrazione comincia l'era digitale. Fra pochi giorni i fornitori di molti enti daranno, infatti, l'addio alla fattura cartacea. A distanza di sei anni e mezzo dall'emanazione della legge (nel frattempo è stata approvata una direttiva che prevede entro il 2018 l'uniformazione della fattura elettronica negli appalti pubblici), è oramai imminente l'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con alcuni enti e organismi pubblici. Tra questi, tutte le scuole statali, come precisato dal Miur con una recente nota. Salvo sorprese dell'ultima

ora, si partirà venerdì 6 giugno.

Dopo la fase di rodaggio, iniziata il 6 dicembre 2013, infatti, siamo oramai in prossimità del termine dal quale l'adozione della fattura elettronica diventa un obbligo, sebbene non verso tutte le amministrazioni pubbliche.

La seconda fase scatterà l'anno prossimo, precisamente il 31 marzo 2015, quando la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria per le forniture a tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle locali come concordato dalla Conferenza unificata.

Rosati a pag. 9

Conto alla rovescia per l'entrata in vigore dell'obbligo. Coinvolte anche le scuole statali

P.a., fornitori nell'era digitale

Dal 6 giugno addio alla fattura cartacea verso gli enti

Fatture elettroniche al via

Dal 6 giugno 2014 tutti i fornitori di:

- ministeri (comprese le scuole statali)
- agenzie fiscali
- enti nazionali di previdenza e assistenza
- devono emettere la fattura esclusivamente in formato elettronico.

Sono esclusi per il momento i fornitori stabiliti all'estero.

L'obbligo sarà generalizzato verso tutte le pubbliche amministrazioni dal 31 marzo 2015.

Pagina a cura
DI ROBERTO ROSATI

Per le fatture alla pubblica amministrazione comincia l'era digitale. Fra pochi giorni i fornitori di molti enti daranno, infatti, l'addio alla fattura cartacea. A distanza di sei anni e mezzo dall'emanazione della legge (nel frattempo è stata approvata una direttiva che prevede entro il 2018 l'uniformazione della fattura elettronica negli appalti pubblici), è

oramai imminente l'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con alcuni enti e organismi pubblici. Tra questi, tutte le scuole statali, come precisato dal Miur con una recente nota. Salvo sorprese dell'ultima ora, si partirà venerdì 6 giugno.

La fattura elettronica p.a. L'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, ha stabilito che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni

pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, nonché con le amministrazioni autonome, deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. Il regolamento con le disposizioni di attuazione è stato adottato con dm n. 55 del 3 aprile 2013. Questo regolamento, peraltro, si è discostato sotto diversi aspetti dalla norma generale dell'art. 21 del dpr 633/72. La legge sull'Iva, in conformità alla normativa comunitaria, definisce infatti fattura elettronica il documento emesso e ricevuto in qualsiasi formato elettronico e stabilisce che l'autenticità della fattura possa essere garantita anche mediante controlli di gestione. Secondo il regolamento, invece, le fatture elettroniche emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni devono essere rappresentate in file XML e devono contenere le indicazioni riportate nell'allegato A al decreto. La definizione di uno specifico formato per la fattura alle pubbliche amministrazioni mira a massimizzare l'utilità della fatturazione elettronica, cogliendo gli importanti vantaggi connessi alla completa automazione della gestione del processo.

In aggiunta alle disposizioni del regolamento, occorre segnalare che, ai sensi dell'art. 25 del dl n. 66/2014, in vigore dal 24 aprile scorso, la fattura elettronica p.a. deve riportare anche:

- il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010;

- il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari, nonché quando previsto ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3/2003.

In mancanza di detti codici, le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche.

Anche l'emissione, trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche alla p.a. seguono regole particolari, definite nell'allegato B al regolamento. È previsto, tra l'altro, che la trasmissione del file deve effettuarsi tramite uno dei seguenti canali:

- sistema PEC o analogo sistema basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione, nonché integrità del contenuto delle fatture;

- sistema di cooperazione applicativa su rete internet attraverso protocollo HTTPS;

- sistema di cooperazione

applicativa tramite porte di dominio su rete SPC (sistema pubblico connettività);

- sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP all'interno di circuiti chiusi e garantiti;

- sistema di trasmissione telematica su rete Internet attraverso protocollo HTTPS per i soggetti accreditati.

La fattura elettronica p.a. si considera trasmessa e ricevuta solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del sistema di interscambio (SDI) gestito dall'agenzia delle entrate, al quale le fatture elettroniche devono essere inviate per il successivo inoltramento agli enti destinatari, ognuno dei quali è identificato da un codice univoco.

A proposito dell'emissione, la circolare congiunta finanze-funzione pubblica n. 1 del 31 marzo 2014 evidenzia l'opportunità di individuare disgiuntamente le condizioni alle quali la fattura elettronica può ritenersi emessa dal fornitore e ricevuta dal destinatario, in considerazione della particolarità rappresentata dalla frapposizione, fra i due soggetti, del SDI; di conseguenza, precisa la circolare, per quanto riguarda il fornitore, la fattura può considerarsi emessa ai sensi della normativa fiscale (quindi agli effetti del rispetto del termine previsto dalla legge Iva) anche nel caso in cui il SDI notifichi all'emittente un messaggio di mancata consegna del docu-

mento.

Gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture elettroniche.

Comunque, al fine di evitare che l'obbligo comporti oneri economici eccessivamente gravosi, il regolamento ha imposto al ministero dell'economia di predisporre e mettere gratuitamente a disposizione delle piccole e medie imprese, sul proprio portale elettronico, i servizi e gli strumenti informatici di supporto per la generazione delle fatture elettroniche; inoltre, l'agenzia per l'Italia digitale mette a disposizione, sempre gratuitamente, il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici «open source» per la fatturazione elettronica. Questi servizi sono disponibili nel portale degli acquisti della pubblica amministrazione, all'indirizzo www.acquistinretepa.it. Possono avvalersene coloro che dichiarano di appartenere alla categoria delle piccole e medie imprese (pmi) secondo i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003, ossia:

- numero di dipendenti non superiore a 250;

- fatturato dell'ultimo bilancio chiuso non superiore a 50 milioni di euro;

- totale di bilancio (attivo patrimoniale) non superiore a 43 milioni di euro.

Un cammino per gradi: seconda fase dal 31 marzo 2015

Dopo la fase di rodaggio, iniziata il 6 dicembre 2013, siamo oramai in prossimità del termine dal quale l'adozione della fattura elettronica diventa un obbligo, sebbene non verso tutte le amministrazioni pubbliche. Il regolamento stabilisce, infatti, che a decorrere dal 6 giugno 2014 la fatturazione elettronica è obbligatoria per le forniture ai seguenti enti:

- ministeri

- agenzie fiscali

- enti nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall'Istat (es. Inps, Inail, Inpgi, Inarcassa, le casse di

previdenza dei geometri, dei notai, dei commercialisti ecc.).

Sciogliendo uno dei dubbi in merito all'esatta individuazione degli enti destinatari sopraindicati, soprattutto in relazione ai ministeri, il Miur, come si diceva, con una nota del 17 aprile 2014 ha chiarito che si intendono comprese nell'area del dicastero anche «le sue unità locali quali sono le istituzioni scolastiche ed educative statali».

A decorrere da venerdì 6 giugno, dunque, le suddette amministrazioni non potranno accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica tramite il Sdl. Decorsi tre mesi da tale data, ossia dal 6 settembre 2014, le stesse amministra-

zioni, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del regolamento, non potranno procedere ad alcun pagamento, neppure parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico. Questa disposizione, se applicata alla lettera, implicherebbe che qualora l'amministrazione non dovesse provvedere entro il 6 settembre 2014 al pagamento di fatture legittimamente emesse in forma cartacea prima del 6 giugno 2014, il fornitore sarebbe costretto a rinnovare l'emissione della fattura, questa volta in formato elettronico. In proposito, nella citata circolare n. 1/2014 è stato opportunamente precisato che, ferma restando la necessità di rispettare i termini di pagamento previsti dalla legge, qualora la pubblica amministrazione alla data del 6 settembre 2014 non avesse ancora pagato una fattura cartacea emessa entro il 5 giugno 2014, dovrà senz'altro portare a termine il procedimento e provvedere al pagamento; in sostanza, la circolare disattende la lettera della norma, che avrebbe comportato un inutile aggravio del procedimento e imposto l'onere di rimettere la fattura, non compatibile con la legge fiscale.

Al riguardo, suscita perplessità la citata nota del Miur laddove afferma che l'amministrazione, a decorrere dal 6 settembre 2014, deve rifiutare le fatture cartacee, ancorché emesse prima del 6 giugno 2014; per quanto l'eventualità che una fattura emessa entro il 5 giugno arrivi a destinazione dopo il 5 settembre appaia poco probabile, in tale ipotesi, in considerazione dei chiarimenti

delle finanze, è da ritenere che l'amministrazione non possa rifiutarsi di accettare (e pagare) la fattura.

Per quanto concerne il profilo del fornitore, non essendo prevista alcuna eccezione (salvo che per i soggetti esteri e per le fatture relative al servizio di pagamento delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato e al servizio di trasmissione delle dichiarazioni fiscali, in relazione ai quali sarà emanata un'apposita disciplina), l'obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutti coloro che emettono fatture nei confronti della pubblica amministrazione, indipendentemente dalla natura giuridica, dal tipo di attività esercitata, dal regime contabile ecc.

Sul punto, il Miur osserva infatti che l'obbligo riguarda anche lo stesso ministero (includere le sue unità locali, come sopra identificate), allorquando assume la veste di fornitore di un'altra pubblica amministrazione per cessioni di beni e/o prestazioni di servizi soggette a fatturazione.

La seconda fase scatterà l'anno prossimo, precisamente il 31 marzo 2015, quando la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria per le forniture a tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle locali come concordato dalla Conferenza Unificata, la cui decisione sarà formalizzata in un decreto ministeriale di prossima attuazione. La decorrenza della generalizzazione dell'obbligo, inizialmente fissata al 6 giugno 2015, è stata anticipata dall'art. 25 del dl n. 66/2014.

